



UISP COMITATO LA SPEZIA E VALDIMAGRA

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA E REGOLAMENTO ORGANICO

2022/2023

specialità bocchette

Lega Biliardo UISP - Via XXIV Maggio, 351 19125 La Spezia

Telefono 0187/501056 Fax 0187/501770 www.uisp.it/laspezia laspezia@uisp.it

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Art.1-DOVERI ED OBBLIGHI

Le società affiliate e i tesserati sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sportivi e di giustizia, dei provvedimenti e delle decisioni emanate dagli organi competenti UISP sezione bocchette.

I tesserati e le società affiliate devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

La società affiliata, il dirigente o il tesserato che commettono infrazioni alle norme o che contravvengono ai suddetti obblighi o che con giudizi o rilievi pubblici ledono la dignità, il decoro o il prestigio del Consiglio e dei suoi organi incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art.2-RESPONSABILITA'DIRETTA

L'ignoranza o l'errata interpretazione dei Regolamenti e di tutte le norme emanate dagli organi competenti non possono essere invocate a nessun effetto.

Il tesserato risponde delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

Le società rispondono dell'operato di chi li rappresenta, rispondono altresì sempre a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri sostenitori, rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico quando essi stessi siano organizzatori o ospitano batterie di selezione.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi giudicanti nei limiti fissati dal presente Regolamento. In caso di eventuali episodi non contemplati dal seguente regolamento sarà insindacabile facoltà della preposta Commissione disciplinare valutare e decidere di conseguenza.

Art.3-OFFESA ALLA DIGNITA', AL DECORO E AL PRESTIGIO DEL CONSIGLIO E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E PROVINCIALE

Il tesserato e affiliato che pubblicamente con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro e il prestigio del Consiglio Nazionale o Provinciale e dei suoi dirigenti è punito con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

Art.4-FRODE SPORTIVA

Commette la frode sportiva chiunque, con artifici o raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività.

La frode sportiva è punibile con sanzione inibitoria per il tesserato da tre mesi fino alla radiazione e per la società affiliata responsabile con l'esclusione dal campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed un massimo di quattro.

Art.5-ILLECITO SPORTIVO

Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano con qualsiasi mezzo atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.

L'illecito sportivo è punito con la sanzione inibitoria per il tesserato da sei mesi fino alla radiazione e per la società affiliata responsabile con l'esclusione dal Campionato in corso e da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.

Art.6-MANIFESTAZIONI NON AUTORIZZATE

E' vietato organizzare o partecipare a manifestazioni agonistiche non autorizzate dagli organi competenti. Ai trasgressori (società affiliate e tesserati) possono essere erogate sanzioni inibitorie o pecuniarie, anche cumulativamente.

Art.7-RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La società affiliata ed il tesserato che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari comminati sono puniti, salvo i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno.

Art.8-COMMUTAZIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PECUNIARIE

La società affiliata ed il tesserato che non pagano una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante sono assoggettati automaticamente ad una delle sanzioni inibitorie:

a) La sanzione pecuniaria fino ad €300,00 può essere commutata in una sanzione inibitoria di giorni 90 (novanta) oltre ad €150,00; la sanzione inibitoria è aumentata di ulteriori 15 (quindici) giorni per ogni €50,00 o frazione di esse.

Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria l'organo giudicante deve:

- 1) Fissare il termine improrogabile del pagamento.
- 2) Determinare la sanzione inibitoria di eventuale commutazione.

Art.9-VIOLAZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

L'atleta che si faccia rilasciare la tessera agonistica da più società affiliate è punito con la sanzione inibitoria da tre mesi ad un anno. Resta valido, in ogni caso, il rapporto di tesseramento anteriormente perfezionato a norma di regolamento.

Art.10-INTEMPERANZA DEI SOSTENITORI

La società affiliata ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punita con la sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, con la squalifica del campo fino ad un massimo di anni uno.

Art.11-AGGRESSIONE AD UN UFFICIALE DI GARA

Chi aggredisce o tenta di aggredire un ufficiale di gara è punito con la sanzione inibitoria da sei mesi fino alla radiazione.

CAPO II-SANZIONI

Art.12-TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

Possono essere inflitte dagli organi competenti, secondo il presente Regolamento, le seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione
- b) Ammonizione con diffida
- c) Sanzione pecuniaria
- d) Confisca parziale o totale dei premi
- e) Esclusione dalla gara
- f) Espulsione dalla manifestazione
- g) Squalifica del tesserato
- h) Ritiro della tessera agonistica
- i) Inibizione a svolgere le funzioni di capitano
- l) Non assegnazione o revoca di un titolo
- m) Perdita di uno o più incontri in un incontro di Campionato a Squadre
- n) Perdita dell'incontro di Campionato a Squadre
- o) Squalifica del campo di gioco
- p) Penalizzazione
- q) Esclusione dal campionato a Squadre
- r) Sospensione a termine di qualsiasi attività
- s) Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato
- t) Interdizione da cariche Provinciali – Regionali - Nazionali
- u) Inibizione perpetua a ricoprire cariche Provinciali – Regionali - Nazionali
- v) Radiazione

Per sanzioni inibitoria si intendono quelle previste alle lettere g),h),i),o),r),s),t),u),e v).

Art.13-AMMONIZIONE

L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni.

Art.14-AMMONIZIONE CON DIFFIDA

L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Art.15-SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante.

Art.16-CONFISCA DEI PREMI

La confisca dei premi in natura o rimborsi spese consiste nel non assegnare o revocare l'assegnazione dei detti premi conquistati in competizioni agonistiche. La confisca può essere parziale o totale.

Art.17- ESCLUSIONE DALLA GARA

L'esclusione dalla gara comporta la perdita dell'incontro in corso.

Art.18- ESPULSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

L'espulsione dalla manifestazione comporta, oltre alla perdita dell'incontro in corso, l'eliminazione dalle altre gare del torneo o l'inibizione a partecipare alle altre gare dell'incontro a squadre.

Art.19- SQUALIFICA DEL TESSERATO

La squalifica consiste nella sospensione dell'attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo determinato e comporta il divieto di iscriversi ai tornei per tutta la durata della sanzione.

Art.20- RITIRO DELLA TESSERA AGONISTICA

La sanzione consiste nella cancellazione dall'elenco dei giocatori e nella conseguente inibizione definitiva allo svolgimento dell'attività agonistica o non agonistica Nazionale.

Art.21- INIBIZIONE A SVOLGERE LE FUNZIONI DA CAPITANO

L'inibizione a svolgere le funzioni di Capitano comporta il divieto di esercitare le proprie mansioni nella manifestazione in corso. Detta sanzione può essere erogata anche per un periodo determinato.

Art.22- NON ASSEGNAZIONE O REVOCA DI UN TITOLO

La sanzione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato sul campo da parte di un giocatore o di una squadra.

Art.23- PERDITA DI UNA O PIU'PARTITE IN UN INCONTRO DI CAMPIONATO A SQUADRE

Nell'ambito di un incontro di Campionato a Squadre la perdita di uno o più incontri di individuale o coppia consiste nella attribuzione della vittoria all'avversario con il massimo punteggio, qualunque sia stato l'effettivo risultato.

Art.24- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO

La sanzione consiste nella perdita del diritto di organizzare sui propri campi manifestazioni per un periodo determinato. L'organo competente designa il campo neutro o dispone per l'inversione del campo per la disputa di eventuali gare a squadre nel periodo di squalifica.

Art.25- PENALIZZAZIONE

La penalizzazione consiste nella perdita di uno o più punti già conquistati da una squadra da un giocatore nell'ambito di un Campionato.

Art.26- ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO A SQUADRE

L'esclusione del Campionato a Squadre comporta:

- a) Nella fase a gironi la perdita, con il massimo punteggio, di tutti gli incontri disputati.
- b) Nella fase ad eliminazione diretta l'inibizione a proseguire.

L'esclusione può essere estesa anche agli anni successivi.

Art.27- SOSPENSIONE A TERMINE DI QUALSIASI ATTIVITA'

La sospensione di qualsiasi attività comporta l'inibizione per la società affiliata ad organizzare qualsiasi manifestazione di biliardo ed a partecipare a qualsiasi Campionato a squadre nel periodo di validità della sanzione.

Art.28- SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA DI SOCIETA' AFFILIATA

La sanzione consiste nel divieto al dirigente della società affiliata di rappresentarla in tutti gli organismi e manifestazioni a carattere Provinciale – Regionale - Nazionale.

Art.29- INTERDIZIONE DA CARICHE PROVINCIALI-REGIONALI-NAZIONALI

La sanzione consiste nel divieto di ricoprire cariche di responsabilità a livello dirigenziale, per un tempo determinato, non superiore ad un anno. L'interdizione può essere relativa ad una od a tutte le cariche.

Art.30- INIBIZIONE PERPETUA A RICOPRIRE CARICHE PROVINCIALI-REGIONALI-NAZIONALI

La sanzione consiste nel divieto permanente a ricoprire cariche di responsabilità.

Art.31- RADIAZIONE

La radiazione consiste nella cancellazione della società affiliata o del tesserato nell'ambito Nazionale.

La società affiliata ed il tesserato radiati vengono segnalati alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

CAPO III- DETERMINAZIONI DELLE SANZIONI

Art.32- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

La Commissione disciplinare determina la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni tenendo conto della gravità dell'infrazione commessa, valutando ogni elemento in suo possesso e le conseguenze che l'infrazione ha provocato. Tiene altresì conto dei motivi che hanno portato al compimento dell'infrazione e della condotta precedente di chi ha compiuto la stessa. La qualifica di Dirigente, di Capitano di squadra e di Ufficiale di Gara è valutata come circostanza aggravante; la stessa valutazione deve essere fatta nei confronti dei tesserati chiamati a svolgere funzioni di Ufficiali di gara.

Le sanzioni pecuniarie per il tesserato e per la società affiliata non possono essere determinate in misura inferiore ad €.25,00 ed in misura superiore ad €.2.500,00.

Le sanzioni inibitoria temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.

Quando viene accertato che il risultato conseguito sul campo deriva da attività inesistente o dalla commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, può comminare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:

- a) Non attribuzione di punteggi utili alla società affiliata ed al tesserato per classifiche e graduatorie.
- b) Non assegnazione o revoca di un titolo sportivo.
- c) Confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni di biliardo.

Art.33-RECIDIVA

La società od il tesserato che dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione delle norme contenute nel Regolamento di Giustizia, ne commettono altra della medesima indole nella stessa stagione sportiva, subiranno un aggravamento della sanzione. Ai fini della recidiva sono valutate anche le sanzioni comminate per gravi violazioni disciplinari commesse nel precedente biennio. Spetta all'Organo di Giustizia Sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.

Art.34- CIRCOSTANTI AGGRAVANTI

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto abusando della propria carica (dirigente, capitano della squadra, ufficiale di gara, funzioni occasionali di ufficiale di gara).
- b) aver commesso l'infrazione durante l'esecuzione di una precedente sanzione disciplinare.
- c) aver approfittato di particolari situazioni extra sportive.
- d) aver danneggiato persone o cose.
- e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni regolamentari di qualsiasi genere, ovvero recare danni all'organizzazione.
- f) aver agito per futili motivi.
- g) avere in giudizio anche solo tentato di inquinare le prove.
- h) avere effettuato dichiarazioni pubbliche, orali o scritte lesive alla figura degli organi giudicanti o di qualsiasi altro tesserato.
- i) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.
- j) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso.

Art.35- CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure valutata la gravità o pericolosità del fatto può comminare una sanzione disciplinare che non potrà comunque essere superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Art.36- CIRCOSTANZE ATTENUANTI

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) Aver agito in seguito a provocazione.
- b) Essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenze della propria o altrui azione.
- c) L'aver desistito.

Art.-37-PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI AFFILIATI (SOCIETA')

A carico delle società affiliate possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Ammonizione
- b) Ammonizione con diffida

- c) Sanzione pecuniaria
- d) Confisca parziale o totale dei premi
- e) Non assegnazione o revoca di un titolo
- f) Perdita di uno o più incontri in un campionato a squadre
- g) Perdita dell'incontro in un campionato a squadre
- h) Squalifica del campo gioco
- i) Penalizzazione
- j) Esclusione dal Campionato a Squadre, per un periodo non superiore a cinque anni consecutivi
- k) Sospensione a termine da qualsiasi attività, per un periodo non superiore ad un anno
- l) Radiazione

Art.38- PROVVEDIMENTI A CARICO DEI TESSERATI

A carico dei tesserati possano essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) Ammonizione
- b) Sanzione pecuniaria
- c) Confisca parziale o totale dei premi
- d) Esclusione dalla gara
- e) Espulsione dalla manifestazione
- f) Squalifica
- g) Ritiro della tessera agonistica
- h) Inibizione a svolgere funzioni di capitano
- i) Non assegnazione o revoca di un titolo
- j) Inibizione perpetua a ricoprire cariche dirigenziali
- k) Radiazione

Art.39- PROVVEDIMENTI A CARICO DEI DIRIGENTI

A carico dei Dirigenti nazionali, periferici e dei dirigenti delle società possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) Ammonizione
- b) Sospensione del diritto di rappresentanza di affiliato

- c) **Interdizione dalla carica di dirigente nazionale per un periodo non superiore ad un anno**
- d) **Inibizione perpetua a ricoprire cariche dirigenziali**
- e) **Radiazione**

Art.40-PROVVEDIMENTI A CARICO DEGLI UFFICIALI DI GARA

A carico degli Ufficiali di gara possono essere adottati i seguenti provvedimenti per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni:

- a) **Ammonizione**
- b) **Sospensione temporanea dell'attività(massimo un anno)**
- c) **Cancellazione dagli Albi**
- d) **Radiazione**

Art.41-CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Sono cause di estinzioni delle infrazioni disciplinari:

- a) **Prescrizione**
- b) **Amnistia**
- c) **Indulto**
- d) **Grazia**

REGOLAMENTO ORGANICO

Art.1- AFFILIAZIONE

Le Società, Associazioni, Circoli e Organismi sportivi simili che intendono praticare e propagandare la disciplina del biliardo sportivo nell'ambito della UISP hanno l'obbligo di affiliarsi pagando una quota annuale stabilita dalla UISP nazionale. Per ottenere l'affiliazione devono:

- a) **Avere la sede nella provincia in cui richiedono l'iscrizione**
- b) **Non avere pendenze debitorie di qualsiasi tipo con la UISP**
- c) **Praticare l'attività di biliardo sportivo che escluda ogni fine di lucro**

d) Le società non residenti possono richiedere l'iscrizione presso altra provincia, presentando il nullaosta del Comitato UISP sez. biliardo di residenza (se esistente) e salvo approvazione del Comitato UISP sez. biliardo a cui la domanda di affiliazione è stata presentata

Le società che intendono affiliarsi e svolgere attività Nazionali e Provinciali devono richiedere le informazioni e i documenti necessari ai Comitati Provinciali UISP sez. biliardo.

La domanda di affiliazione è unica, la società dovrà indicare a quale specialità intende dedicarsi e dovrà essere inoltrata alla Segreteria Provinciale corredata dai seguenti documenti:

- 1) Modulo di affiliazione firmato dal Presidente della società o da chi ne ha i poteri
- 2) La denominazione societaria e l'indirizzo della sede sociale ed eventuale altro recapito per le comunicazioni ufficiali
- 3) I nominativi degli atleti, almeno 8 (otto), per la partecipazione del Campionato a Squadre, dei dirigenti e dei soci che richiedono il tesseramento
- 4) Dichiarazione firmata su apposito modulo del Presidente della società di incondizionata accettazione delle norme regolamentari e delle deliberazioni e disposizioni della UISP sez. biliardo.

In caso di accoglimento della domanda, l'affiliazione decorrerà dalla data di delibera del Comitato Provinciale e resterà valida per 12 (dodici) mesi.

L'estinzione anticipata del vincolo di affiliazione dovrà essere richiesta per iscritto e sarà soggetta ad eventuali sanzioni da parte della Lega biliardo (perdita di eventuali cauzioni, non accettazione di iscrizioni per gli anni successivi, provvedimenti disciplinari per i tesserati, etc.).

Le società che intendono svolgere attività agonistica dovranno far pervenire al Comitato la documentazione richiesta ed il pagamento entro le date prestabilite. In caso di ritardata consegna della domanda di iscrizione o di ritardato pagamento sarà esclusiva facoltà della Lega biliardo accettare o meno la stessa.

Le quote di affiliazione e tesseramento sono stabilite annualmente dal Consiglio Provinciale.

Art.2- RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni relativi a società che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo, relative alle annate agonistiche precedenti, nè saranno accolte

domande di nuove affiliazioni da parte di società che nei propri elenchi annoverino dirigenti già componenti della dirigenza di società morose.

Art.3- RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA'AFFILIATE

La rappresentanza sociale nei confronti della UISP sez. biliardo spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto, a condizione che detti soggetti risultino regolarmente tesserati per l'anno in corso.

Art.4- DIRITTI E DOVERI DERIVANTI DALL'AFFILIAZIONE

Le società affiliate devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni assunte nel rispetto delle specifiche sfere di competenza dei vari Organi e inoltre devono:

- a) Ritenersi responsabili ad ogni effetto nei confronti della UISP sez. biliardo, partecipare alle Assemblee Provinciali e divulgare l'attività sportiva del biliardo promuovendo il tesseramento a tutti i livelli
- b) Dopo aver ottenuto l'affiliazione comunicare ogni eventuale successiva modifica dei recapiti per le comunicazioni ufficiali, partecipare ai Campionati a Squadre e organizzare gare con l'autorizzazione degli organi competenti. Nella sede della società non è ammessa l'organizzazione di gare che non siano state autorizzate dalla UISP sez. biliardo. L'inosservanza di tale norma comporta provvedimenti specifici nei confronti dell'affiliato
- c) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di fare parte della UISP sez. biliardo regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa, restando personalmente e solidamente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi competenti
- d) Assicurare pieno rispetto e collaborazione ai dirigenti, organi e commissioni nell'espletamento delle loro funzioni, nonché osservare e fare osservare dai propri soci i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva verso gli Ufficiali di gara, i Dirigenti e i tesserati di altre società in occasioni di manifestazioni sportive
- e) Curare le iscrizioni dei propri soci assumendosi la responsabilità delle relative quote e informarli sull'osservanza delle direttive per la partecipazione alle manifestazioni sportive
- f) Provvedere al pagamento nei termini stabiliti delle somme dovute alla UISP sez. biliardo
- g) Portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico degli stessi e curarne l'esecuzione
- h) Provvedere a che i loro tesserati ottemperino alle convocazioni per la formazione di squadre rappresentative

- i) Trascrivere nei documenti di tesseramento i dati anagrafici dei loro tesserati verificandone la veridicità**
- j) Promuovere il reclutamento di Ufficiali di gara, disposti a collaborare ogni qual volta si rendesse necessaria la loro presenza, sia per l'attività della società che del Comitato Provinciale**
- k) La sede della società affiliata deve essere idonea allo svolgimento dell'attività del biliardo e in caso di condizioni non regolamentari sarà facoltà della Lega prendere eventuali provvedimenti (sospensione dell'attività sino al ripristino delle norme, esclusione dalle manifestazioni in corso, etc.)**

Art.5- CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA UISP sez. BILIARDO

La società che entro il termine fissato dal Consiglio Provinciale UISP sez. biliardo non ha provveduto all'affiliazione è considerata in posizione irregolare e pertanto non può partecipare all'attività Provinciale e Nazionale e non può tra l'altro:

- a) Esercitare diritto di voto nelle Assemblee Nazionali,Regionali e Provinciali**
- b) Richiedere tessere per i propri soci**
- c) Iscrivere i propri giocatori a competizioni sportive**
- d) Organizzare gare**

Gli atleti tesserati alla società che ha cessato di fare parte della UISP sez. biliardo hanno la facoltà di richiedere il trasferimento senza presentazione di nullaosta, ma devono procedere a una nuova pratica di tesseramento segnalando la società di provenienza che ha cessato l'attività ed assoggettandosi alle decisioni della Lega biliardo.

Art.6-VINCOLO DEL TESSERAMENTO

Il tesseramento è l'atto volontario che lega una persona alla UISP sez. biliardo in un rapporto sportivo senza scopo di lucro e improntato ai principi del dilettantismo. Hanno la facoltà di tesserarsi alla UISP sez. biliardo persone di ambo i sessi di nazionalità italiana (o straniera con residenza italiana), immuni da indegnità morale e sportiva e da provvedimenti di radiazione dalla UISP o da altri organismi o federazioni sportive.

La UISP sez. biliardo ha facoltà di richiedere l'esibizione di documenti comprovanti i requisiti richiesti per il tesseramento, anche per ciò che concerne l'età dei minori.

Il tesserato ha il dovere di osservare i Regolamenti, è tenuto a rispettare le deliberazioni, i provvedimenti e le decisioni degli Organi responsabili ed è soggetto alle norme regolamentari degli affiliati di appartenenza. Il tesseramento, così come l'affiliazione, ha validità 12 (dodici) mesi e vincola il tesserato all'affiliato di appartenenza limitatamente a tale periodo. Il tesseramento avviene secondo le modalità stabilite ogni anno dalla Uisp.

Gli atleti dovranno tesserarsi per una società appartenente alla provincia in cui risiedono (salvo eventuali deroghe concesse dalla Lega biliardo).

E' sempre vietato procedere ad un duplice tesseramento.

In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o logorio della tessera, la Segreteria della UISP sez. biliardo potrà rilasciare al tesserato un duplicato della tessera.

Art.7- TRASFERIMENTI

Alla scadenza del vincolo annuale l'atleta è libero di tesserarsi per altra società. L'atleta è comunque obbligato entro la data della richiesta di iscrizione al campionato a comunicare la propria disponibilità alla società dove intende giocare. Oltre tale data potrà richiedere il tesseramento entro la fine del girone di andata ma non potrà essere schierato dalla nuova società prima dell'inizio del girone di ritorno.

Le società che intendono presentare l'iscrizione ai campionati a squadre dovranno allegare alla documentazione di richiesta di partecipazione anche il modulo di tesseramento completato in ogni sua parte.

L'atleta che intende svolgere l'attività agonistica in altra provincia è tenuto a farne richiesta scritta e motivata al Comitato Provinciale ove risiede, il quale entro cinque giorni dal ricevimento della domanda deciderà in merito alla concessione del nullaosta al trasferimento. Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato per iscritto.

Lo scioglimento del vincolo fra tesserato e società affiliata è concesso su domanda del tesserato anche durante l'anno in corso nei seguenti casi:

- a) Trasferimento della residenza in altra provincia
- b) Trasferimento del domicilio per motivi di lavoro o di studio
- c) Fondati motivi documentati

L'atleta che non ha trovato collocazione nella squadra della società dove è tesserato può chiedere il trasferimento dietro richiesta scritta al Comitato Provinciale corredata di:

- 1) Nulla Osta firmato dal Presidente del sodalizio sportivo dove è tesserato**
- 2) Dichiarazione di non aver partecipato a nessuna partita del Campionato a Squadre del sodalizio sportivo dove è in atto il proprio tesseramento.**

La richiesta sarà comunque soggetta a valutazione da parte della Lega biliardo che dovrà rispondere per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.

Art.8- DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Con il proprio tesseramento l'atleta acquisisce i seguenti diritti e doveri:

- Partecipare alla vita sociale della società, alle assemblee sociali e quant'altro sia contenuto nel Regolamento organico.**
- Partecipare alle attività ricreative e agonistiche della propria società esonerando il Comitato Provinciale da qualsiasi responsabilità per infortuni.**
- Partecipare solamente alle competizioni autorizzate dal Comitato Provinciale UISP sez. biliardo rispettandone il relativo regolamento.**
- Accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti organi provinciali e Nazionali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta.**
- Accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Ufficiali di Gara.**
- Tenere un comportamento ineccepibile basato sulla lealtà sportiva.**
- Presentarsi alle manifestazioni in perfetta tenuta di gara secondo il regolamento in vigore.**

Ad insindacabile giudizio il Consiglio Provinciale UISP sez. biliardo ha la facoltà di non concedere o ritirare la tessera ai soggetti che abbiano leso l'immagine del Comitato e dei propri dirigenti.

Il provvedimento deve essere motivato per iscritto e comunicato entro 15 giorni dell'adozione del provvedimento al soggetto interessato.